

Interpellanza a risposta orale in Aula

visti

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che “definisce le norme generali e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione” e che con “una norma di sistema unifica tutte le filiere – Istruzione (anche Universitaria) – Formazione – Lavoro fornendo un linguaggio e standard minimi comuni”, in particolare, la lettera f) dell’articolo 2 che ha “nettamente separato la competenza tra Ministero dell’Istruzione (individuazione e validazione e certificazione delle competenze relative ai titoli di studio del sistema scolastico universitario); Ministero dello sviluppo economico (individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazione delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto); Regioni e Province autonome ((individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze)”;
- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 898, del 21 giugno 2016, pubblicata sul BURERT dell'Emilia-Romagna n. 255 del 10 agosto 2016, recante “Approvazione di nuova qualifica per “operatore all’assistenza veterinaria”, ai sensi della D.G.R. n. 2166/05” con cui si approvava la nuova qualifica per “Operatore alla Assistenza veterinaria” da ricomprendere all’interno dell’area professionale “Erogazione servizi di cura e gestione degli animali”, già esistente all’interno del Repertorio regionale delle Qualifiche (SRQ);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Sezione Seconda) dell’11 luglio 2017, pubblicata l’8 settembre 2017, sui ricorsi, n. 818 del 2016 proposto tra gli altri da: Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Bologna, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Rimini, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Forlì-Cesena, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Ravenna, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Parma, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Reggio Emilia, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Modena, Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Piacenza, e n. 836 del 2016 proposto da: Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica e Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica - Regione Emilia Romagna, entrambi contro la Regione Emilia-Romagna e contro (il primo) e nei confronti del Ministero della Salute e nei confronti (il secondo) del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituiti in giudizio, per l’annullamento della, sopra citata, delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 898, del 21 giugno 2016, pubblicata sul BURERT dell’Emilia-Romagna n. 255 del 10 agosto 2016;
- la legge 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in particolare con il comma 582 dell’art. 1 della suddetta legge viene sancito che “L’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 (dell’ art 7 quater modificato da D.L.158/2012), del citato D.Lgs. 502/92, rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l’esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea” e che “Le Regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di

personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti all'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.”;

- la delibera di Giunta regionale del 29 maggio 2015, n. 628, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali” con cui si è ritenuto di “sopprimere il Servizio Veterinario e igiene degli alimenti (codice 00000379), le cui funzioni sono riattribuite al Servizio, attualmente denominato, Sanità pubblica (codice 00000378)” e ciò dal 15 luglio 2017;

premessato che

- la Sanità Pubblica Veterinaria è rappresentata da un Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (A.S.P.V.e S.A.) le cui strutture organizzative sono centri di responsabilità autonome, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico funzionale, destinatarie di risorse economiche e responsabili dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria oltreché delle direttive dipartimentali ed aziendali;
- tale uniformità sul territorio nazionale è ritenuta necessaria in quanto il Servizio Veterinario, competente in tema di sicurezza alimentare, risponde dell'applicazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamenti dell'UE in materia di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali) e del rispetto dei requisiti richiesti per la commercializzazione verso paesi terzi dei nostri prodotti alimentari (per la cui esportazione è richiesta la certificazione veterinaria);
- come osservato dalla Federazione Regionale Emilia-Romagna degli Ordini Veterinari, in una nota inviata al Presidente della Giunta regionale, il 18 novembre 2015, il Servizio “*Veterinario e igiene degli alimenti*” della Regione Emilia-Romagna aveva dato nel tempo buona prova delle sue competenze rispondendo sia alle esigenze di controllo sanitario pianificato che alle situazioni emergenziali, negli anni aveva consolidato un patrimonio di competenze e professionalità che hanno dimostrato essere un valido supporto sia al SSN che al mondo imprenditoriale libero professionale e anche di riferimento per molte scelte a livello ministeriale, inoltre, aveva svolto con competenza il proprio ruolo di interfaccia con numerose istituzioni internazionali, in particolare la FVO, nel corso di molteplici ispezioni e visite di audit;

considerato che

- con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), sopra citata, sono stati accolti i ricorsi e, per l'effetto, annullati gli atti impugnati, tra cui la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 898, del 21 giugno 2016, inoltre il Collegio giudicante ha condiviso “*quanto sostenuto dal ricorrente (e che appare provato dagli atti depositati in giudizio) circa il fatto che le materie e le competenze prese in considerazione dalla Regione sono **esattamente sovrapponibili a quelle del medico veterinario**. Infine, la procedura sorgente non è stata rispettata in quanto **non parte da nessuna delle figure professionali ma da una azienda privata**”;*
- come emerso in un convegno, svolto a Bologna nel 2016, sulla regolamentazione europea della salute e benessere degli animali e la conseguente sicurezza degli alimenti di origine animale, cioè il compito della Medicina Pubblica Veterinaria, è risultato che la media dell'età dei Veterinari Pubblici dell'Emilia-Romagna è attorno ai 55 anni e che quello dei veterinari è un mestiere spesso scomodo e molto faticoso;

- a questo innalzamento dell'età media si è arrivato nell'ambito di un processo generale di perdurante scarsità delle risorse e di blocco del turn over del settore pubblico che riguarda tutte le componenti professionali, sia tecniche che amministrative, inoltre, ad aggravare la situazione, c'è uno strisciante trasferimento di funzioni e compiti amministrativi che incide sull'efficienza del lavoro dei veterinari pubblici;
- mentre da un lato diminuisce il numero e dall'altro aumenta l'età media dei veterinari, ad essi continuano ad essere assegnati compiti importanti, a volte anche nuovi, che derivano in gran parte dalla regolamentazione europea, rimanendo inalterati quelli precedenti, per cui appare ovvio che altri soggetti dovranno svolgerli, oppure altre modalità dovranno essere individuate, con l'evidente conseguenza che questa politica possa apparire come un modo per la privatizzazione di queste funzioni;
- in una Regione come l'Emilia-Romagna in cui il settore agroalimentare risulta essere una voce importante del PIL ed un vero e proprio pilastro economico, con tassi di esportazione a doppia cifra e con ambiti e margini di sviluppo notevole, la diluizione delle competenze veterinarie in un Servizio, come quello attivato in sostituzione del precedente Servizio *"Veterinario e igiene degli alimenti"*, di Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, rischia di essere un elemento di debolezza e non di rafforzamento, infatti, la mancanza, di una specifica gestione tecnico-veterinaria di problematiche spesso specialistiche impoverisce la capacità decisionale di tutto il sistema e non rafforza le attività trasversali precedentemente svolte a livello dipartimentale, così da Servizio di governo del settore, nel nuovo Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, la Professione Veterinaria è ridotta a mero strumento di supporto a non meglio definite azioni di programmazione, pianificazione e monitoraggio di attività;
- il veterinario pubblico è il primo agente di una azione di prevenzione primaria che parte dalla salubrità degli alimenti che ingeriamo ogni giorno;

evidenziato che

- l'impoverimento di autorevolezza e la perdita di autonomia, della professione veterinaria pubblica, indipendentemente dal proficuo lavoro svolto, rischiano poi di tradursi a cascata in un mancato appoggio al sistema di controllo e prevenzione, svolto dalle singole AUSL regionali, già impoverite dal perdurare di un ormai sempre più pesante blocco del turn-over del personale;
- è già possibile intravedere il rischio, prima di un impoverimento di ruolo professionale complessivo della Veterinaria pubblica regionale, e poi di un passaggio di competenze sanitarie a ruoli tecnici non veterinari, e tutto ciò magari solo a fini di un mero risparmio economico;
- come osservatori autorevoli hanno obiettato il continuo soggiacere a delle politiche di compatibilità economica porta, inevitabilmente, a politiche che diventano incompatibili con i diritti, con la sicurezza, con la qualità.

Interpella la Giunta regionale e l'assessore competente per sapere

1. se non ritenga strategico il mantenimento di un Area Veterinaria specifica con figure specialistiche veterinarie di appoggio per le 3 aree funzionali previste dalla normativa con un contingente professionale che sostiene tale figura di riferimento di elevato spessore professionale, con forte esperienza di campo e relazionale, revocando la scelta unilaterale compiuta con la delibera di Giunta regionale n. 628 del 2015;

2. se intenda porre in essere azioni per invertire la tendenza in atto con un deciso rinnovamento dei ruoli e delle persone che andranno a sostenere il settore della professione veterinaria pubblica evitando di disperdere al vento il patrimonio di esperienza e competenza che ha fatto della Regione Emilia-Romagna un'eccellenza nel sistema dei controlli con un forte legame tra Regione e Aziende USL nel settore veterinario.
3. per quale motivo la Giunta della Regione Emilia-Romagna abbia deciso di fare propria la richiesta di una azienda privata con la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 898, del 21 giugno 2016, successivamente annullata dal TAR e quale sia questa azienda.

La Consiglieria
(*Giulia Gibertoni*)